



Responsabilità Civile Prodotti e Normative Tecniche

Seminario “ COMPETITIVITÀ 2.0 ? “
CINECA - 23 MAGGIO 2014

Presentazione dell' Ing. Alberto PASQUALI

ISO TC 176 / SC2 / SPOTG - Member

Laboratorio di Ricerca MACROSISTEMI - Amministratore

Nel 1973
il legislatore europeo decide di intervenire
per ristabilire l'equilibrio
tra

CONSUMATORE e **PRODUTTORE**

prendendo spunto
da una legge già presente negli Stati Uniti
fin dal *1963*, ed universalmente nota come

“ CONSUMER PROTECTION ACT ”

DIRETTIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

N° 85 / 374 / CEE

del 25 luglio 1985

relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° L 210 del 07/08/1985 p. 0029 – 0033
(e relative modifiche)*

Tale Direttiva è attualmente inserita nel “Codice del Consumo”, cioè nel:

Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005, agli articoli 114-127

Gli elementi essenziali della DIRETTIVA

Articolo 114 - Responsabilità del produttore

- 1) Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.*

Articolo 103 - Prodotto sicuro

*Si intende come **prodotto sicuro** qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto.*

Tali rischi dovranno essere ritenuti accettabili nella osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione:

- delle caratteristiche del prodotto,*
- dell'effetto su altri prodotti,*
- della presentazione del prodotto,*
- delle categorie di consumatori.*

Articolo 117 - Prodotto difettoso

Un prodotto è difettoso quando non offre:

- ❖ la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,***
- ❖ oppure la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.***

Articolo 120 - Prova

Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

Il fabbricante, per escludere la sua responsabilità, (art. n° 118, comma b) deve invece dimostrare che, tenuto conto delle circostanze

è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto era stato messo in circolazione.

Articolo 121 - Pluralità dei responsabili

Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle colpe eventuali e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Quanto detto precedentemente ha quindi, come conseguenza, il diretto coinvolgimento dell'intera catena di fornitura.

Periodo di Decadenza della Legge

10 anni



È l'arco di tempo durante cui ogni specifico prodotto (a partire dal momento della sua messa in circolazione) è soggetto alle prescrizioni della Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti.

Periodo di Prescrizione della Legge

3 anni



È l'arco di tempo, a partire dal momento in cui si è verificato l'evento lesivo, a disposizione del danneggiato per aprire, in tribunale, una causa di rivalsa nei confronti del fabbricante.

Una precisazione giuridica fondamentale risulta essere quella evidenziata nella sentenza della

III Sezione Civile della Corte di Cassazione

dell'8 ottobre 2007 n° 20985, nella quale:

... si esclude che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione, mentre invece :

deve provare, oltre al danno ed alla connessione causale tra difetto e danno, che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative per cui, in conseguenza, è logico ritenere che il prodotto risultasse già difettoso al momento della sua messa sul mercato.

Naturalmente , questa sentenza

“fa giurisprudenza”

e quindi

in ambito legale, ogni avvocato sicuramente vi farà riferimento nell'impostare questo tipo di vertenza giudiziaria, con un'ottima probabilità di arrivare ad ottenere un verdetto di condanna nei confronti dell'imprenditore.

ELEMENTI FONDAMENTALI

che caratterizzano l'operatività della

Direttiva Europea sulla:

“Responsabilità Civile Prodotti”

La Direttiva Europea
parte dal presupposto che il produttore abbia adottato
tutti i normali accorgimenti necessari
per impedire la messa in commercio di

prodotti non conformi

per cui, se questo è vero,
è anche vero che il produttore ha, a sua disposizione,
tutti gli elementi tecnici necessari
per poter dimostrare che

il prodotto non era già difettoso

al momento della sua messa in circolazione.

Alla presente Direttiva Europea, per renderla effettivamente operativa, occorre però abbinare il principio giuridico secondo cui :

una specifica tecnica



**è un sicuro elemento di riferimento
giuridico e quindi, come tale, utilizzabile
da entrambi le parti convenute in giudizio**



Da tener ben presente quanto indicato nell'

Articolo 118, comma b)

(..... è sufficiente, per il produttore, dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse)

nel quale, le

“ circostanze “

sono quelle determinate dalle prescrizioni tecniche della norma:

UNI EN ISO 9001

Elemento fondamentale della norma

UNI EN ISO 9001

è che questa non è una norma di prodotto, ma una norma di sistema.

In essa, infatti, vengono identificate tutta una serie di attività industriali che, se correttamente implementate e gestite (nella loro totalità) all'interno di una organizzazione, consentono a quest'ultima di ritenere, con un elevato livello di probabilità, che i suoi processi di fabbricazione sono tali da impedire l'immissione sul mercato di prodotti difettosi,

cioè

lo stesso identico principio inserito dal legislatore europeo all'interno della Direttiva sulla "Responsabilità Civile Prodotti"

WG 18 Closing Meeting
Busan, Korea
Friday, November 17, 2006

Professor Yoshinori Iizuka
WG 18 Deputy Project Leader

on behalf of

Dr Jeff Hooper, WG18 Project Leader

Schema di adeguamento per la ISO 9001

- Dal cliente all'utente finale
- Dalla soddisfazione del cliente alla conformità sostenibile del prodotto (Zero Difetti)
- Da una norma volontaria ad una norma di riferimento per altre norme tecniche
- Essere una norma riconosciuta a livello mondiale come base di supporto per la verifica della conformità
- La ISO 9001 è in oltre una norma cogente di riferimento nelle Direttive Europee che determinano la conformità dei prodotti

IV
(Informazioni)INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2012/C 149/01)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della previsione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario (ISO 9000:2005)	16.6.2009		
CEN	EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti (ISO 9001:2008)	16.6.2009		
	EN ISO 9001:2008/AC:2009	5.10.2011		
CEN	EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per	16.6.2009		

La norma ISO 9001 è infatti una norma armonizzata e quindi di riferimento per tutte le Direttive Europee relative alla conformità dei prodotti, così come indicato nella:

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
n° L218 del 13/08/2008 p. 0030 – 0047*

“ accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti all'interno dell'Unione Europea “

LE EFFETTIVE CONSEGUENZE

della

Direttiva Europea

sulla

“ Responsabilità Civile Prodotti “

Ogni prodotto che in Italia provoca danno, al suo utilizzatore, per un valore uguale o maggiore di:

500 euro

dà la possibilità al danneggiato di intentare contro il fabbricante una azione giudiziaria di rivalsa, con una ottima possibilità di ottenere, in giudizio, un verdetto a lui favorevole.

IN CASO DI CONDANNA

Se l'impresa ha il proprio sistema qualità aziendale certificato, le può essere attribuita dal giudice la circostanza aggravante della:

“ negligenza grave ”

in quanto si può ritenere che il produttore fosse a conoscenza di tutte le attività che dovevano essere intraprese per

non realizzare prodotti difettosi,

ma che questi non abbia provveduto a

metterle totalmente in atto

A fronte di una prima condanna per **RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**

è logico ritenere che anche altri prodotti, realizzati nello stesso lotto di quello risultato difettoso, possano a loro volta rivelarsi difettosi.

*Con tale premessa, è molto probabile che al fabbricante vengano applicate anche le sanzioni previste dalla Direttiva Europea sulla
“Sicurezza Generale dei Prodotti”*

Questo comporta un ulteriore aggravamento della condanna, con all’obbligo di ritiro o di ripristino di tutti i prodotti difettosi relativi a quel lotto.

Le uniche cose che può fare il fabbricante per evitare tutto questo, non possono essere altro che:

- ❖ *adottare un sistema industriale che preveda di operare costantemente in un contesto produttivo di “obiettivo zero difetti”,*
- ❖ *essere in grado, in qualunque momento, di poter oggettivamente dimostrare tale maniera di produrre sia al mercato, sia ai suoi clienti, sia in ambito giudiziario.*



Per supportare un'organizzazione produttiva nel conseguimento di tale soluzione è in corso la messa a punto di un progetto, da realizzarsi tramite un apposito finanziamento dell'Unione Europea, così denominato:

ZERO DEFECTS MANUFACTURING



**Sulla tematica relativa all'interazione tra norma
ISO 9001 e Legislazione Europea sulla
conformità dei prodotti è stato emesso di
recente, dal Comitato Tecnico Internazionale
ISO TC 176 / SC2
un "rapporto tecnico" con numero di protocollo**

ISO/TC 176 / SC 2 / N 1143